

Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev. 06 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 come successivamente modificato ed integrato)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi
Riferimenti normativi	Articolo 8 e Articolo 9 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

Entrata in vigore il 1 Ottobre 2024

1. Premessa

L'Articolo 8, comma 8.2, del Regolamento prevede che il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui all' Articolo 7, comma 7.1, lettera b), secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 8, comma 8.3, del Regolamento prevede che il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettere c) e d), secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 8, comma 8.4, del Regolamento prevede che il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1 per i servizi di cui all'Articolo 10, comma 10.3, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 9 del Regolamento prevede che gli importi di cui all' Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

2. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi di negoziazione relativi alla piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale è il mese di calendario.

Il periodo di fatturazione del:

- corrispettivo fisso annuo;
- corrispettivo fisso annuo per i servizi di cui all'articolo 10, comma 10.3, del Regolamento (nel seguito: OMPR P-GAS)

è l'anno solare.

Il periodo di fatturazione del corrispettivo variabile per i servizi di cui all'articolo 10, comma 10.3, del Regolamento (*records based-fee*) è l'anno di calendario.

3. La tempistica delle comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione di ogni operatore uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla P-GAS.

4. Tempistica della fatturazione dei corrispettivi

Il GME emette nei confronti di ogni operatore la fattura per:

- per ogni periodo di fatturazione, i corrispettivi dovuti con la somma delle valorizzazioni di tutte le transazioni effettuate sulla P-GAS, maggiorati dell'IVA ove applicabile, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione;
- il corrispettivo d'accesso, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 16, comma 16.4 del Regolamento;
- il corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 16, comma 16.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi.

A fronte dei servizi forniti ai sensi dell'Articolo 10, comma 10.3, del Regolamento, il GME emette nei confronti di ogni operatore la fattura per:

- il corrispettivo fisso annuo OMPR P-GAS, per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile entro il decimo giorno lavorativo dalla fine del trimestre solare in cui ricade la data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 16, comma 16.4 del Regolamento e per gli anni successivi ogni dodici mesi. Il periodo di validità della fattura emessa nei confronti degli operatori già ammessi alla data del 1° ottobre 2024 è pari a dodici mesi a decorrere da tale ultima data;
- ricevuta la nota di debito da parte di ACER, il corrispettivo variabile *records based-fee*, maggiorato dell'IVA ove applicabile, salvo rettifica - tramite emissione di nota di credito - o conguaglio, entro il decimo giorno lavorativo del mese di aprile di ciascun anno coincidente con il periodo di fatturazione.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA¹, qualora l'invio della fattura dal Sistema di interscambio (SDI) all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

¹ Per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Tempistica e modalità di regolazione dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettere c) e d) del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera a) del Regolamento;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b) del Regolamento;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, per i servizi forniti ai sensi dell'Articolo 10, comma 10.3 del Regolamento.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro i termini sopraindicati deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

I pagamenti del GME a favore dell'operatore a seguito del ricevimento della nota di credito emessa dallo stesso GME ai sensi del precedente 4, sono effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi all'emissione della relativa nota di credito e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria.

Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

6. Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica “SetService”, secondo le modalità descritte nello specifico “Manuale utente SetService” pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.